

CALABRIA 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 27 marzo 2008, n. 6 (B.U. 7 aprile 2008, suppl. str. n. 2 al n. 26)

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, "Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'art. 9 della Direttiva comunitaria 79/409/CEE".

La legge, in conformità con quella citata nel titolo, che a sua volta integra la 157/1992 di attuazione della direttiva CEE, prevede i casi in cui è possibile il prelievo in deroga alla disciplina generale della direttiva stessa, e disciplina i vari aspetti di tale prelievo.

(b) L.r. 5 aprile 2008, n. 8 (B.U. 11 aprile 2008, suppl. str. n. 4 al n. 7)

Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

La legge riordina organicamente la normativa in tema di organizzazione turistica, e contestualmente abroga 7 leggi precedenti in materia.

Viene precisato che oltre alle funzioni dalla presente legge attribuite alla regione e alle province, permangono quelle dettagliatamente disciplinate dalla legge regionale 34/2002, attribuite a regione, province e comuni (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Calabria, 1.1.1 a*).

Fra le funzioni della regione, vi è l'elaborazione del Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile, anche sulla base dei piani e dei progetti proposti dai Sistemi turistici locali, funzionali allo sviluppo e qualificazione del turismo; nonché la redazione della Carta dei diritti del turista.

La regione incentiva lo sviluppo della forma di ricettività denominata "albergo diffuso", i cui standard qualitativi e quantitativi devono essere disciplinati da apposito regolamento (v. *l'atto successivo*).

Funzioni delle province sono quelle di programmazione nella attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione di località e prodotti tipici, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni del settore, tra cui le Pro-loco.

Viene altresì disciplinato l'esercizio dell'attività delle agenzie turistiche.

Chiude il testo la disciplina delle professioni turistiche (guida, accompagnatore, animatore, guida naturalistico-ambientale, animatore del patrimonio, promotore delle risorse ambientali e culturali, programmatore e operatore).

(c) R.r. 27 ottobre 2008, n. 4 (B.U. 15 novembre 2008, n. 22)

Regolamento di attuazione art. 12 Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.

Questo regolamento, dando attuazione a quanto previsto nella legge citata nel titolo (per la quale v. l'atto precedente), disciplina la forma di ricettività denominata "albergo diffuso", di cui si dà la definizione (strutture caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile della *reception* e delle

sale comuni, e dalla dislocazione delle unità abitative in stabili separati, a determinate condizioni di distanza).

Vengono quindi definiti i requisiti gestionali, quelli del centro storico in cui collocare l'albergo, quelli degli edifici, quelli dimensionali.

Vengono infine disciplinati aspetti relativi al periodo di apertura e all'autorizzazione all'esercizio.

Una tabella prevede i servizi minimi da prestarsi e la dotazione delle camere.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. n. 29 del 14-08-2008 (B.U. 16 agosto 2008, suppl. str. 18 agosto 2008, n. 1 al n. 16)*

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Per la finalità espressa nel titolo, la legge definisce varie misure tendenti a favorire l'utilizzo di prodotti regionali e di qualità.

La legge vieta la somministrazione di alimenti contenenti ogm, o ottenuti da animali nutriti con ogm, nei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

(a) *L.r. 13 giugno 2008, n. 15 (B.U. 16 giugno 2008, n. 12, suppl. str. 21 giugno 2008, n. 1)*

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8).

Il titolo III della legge contiene alcune disposizioni tendenti a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese; l'istituzione del Partenariato Economico e Sociale, quale sistema di confronto e consultazione rispetto agli attori economici e sociali; la promozione da parte della regione dell'attivazione dello Sportello unico regionale per le attività produttive.

All'interno del titolo IV (modifiche e integrazioni a leggi regionali vigenti), l'articolo 30 modifica due leggi regionali in materia di commercio ((17/99 e 1/06).

(b) *L.r. n. 40 del 12-12-2008 (B.U. 16 dicembre 2008, n. 24, suppl. str. 18 dicembre 2008, n. 1)*

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Nel titolo I (disposizioni di carattere finanziario), al fine di sostenere il sistema produttivo regionale, vengono istituiti e disciplinati regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, in relazione alle seguenti categorie di aiuti: a finalità regionale; agli investimenti e all'occupazione in favore delle Pmi; all'imprenditoria femminile; per la tutela ambientale; alle Pmi per servizi di consulenza e per la partecipazione di Pmi a fiere; sotto forma di capitale di rischio; alla formazione; in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

Si demanda alla giunta la definizione dei regimi previsti e delle forme di incentivazione, attraverso l'emanazione di direttive di attuazione.

Viene quindi istituito il Fondo di rotazione per la ricapitalizzazione e la ristrutturazione finanziaria delle Pmi.

Fra le disposizioni del titolo II (disposizioni di carattere normativo), vi è lo scioglimento dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*